

Istituto Comprensivo 3 Portici

"don Peppe Diana"



Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630

e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it

Prot. n. 8567 del 22/12/2025

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

Versione 1 – dicembre 2025

approvato con le delibere:

n. 77 del Collegio dei Docenti del 18/12/2025

n. 125 del Consiglio di Istituto del 19/12/2025



**Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630
e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it**

Sommario

PREMESSA.....	3
Titolo I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Finalità del regolamento	3
Art. 2 – Quadro normativo.....	4
Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione	6
Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico	7
Art. 4 – Principi fondamentali	7
Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti.....	7
Art. 6 - Uso di strumenti di IA per attività amministrative e istituzionali	8
Art. 7 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti	8
Art. 8 – Piattaforme consentite	9
Art. 9 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale	9
Art. 10 - Uso responsabile e trasparente	9
Titolo III – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi	9
Art. 11 - Protezione dei dati personali e sicurezza informatica	9
Art. 12 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....	10
Art. 13 - DPIA e governance	10
Art. 14 - Altri attori	10
Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento.....	10
Art. 16 - Sanzioni interne	11
Art. 17 – Entrata in vigore	11

PREMESSA

L'Intelligenza Artificiale (IA) è spesso definita come una tecnologia rivoluzionaria per la sua capacità di trasformare radicalmente i settori in cui viene adottata, introducendo applicazioni innovative che stanno ridefinendo il panorama tecnologico e produttivo. L'introduzione di sistemi di IA nella scuola può facilitare le pratiche gestionali, ottimizzare i processi amministrativi e supportare l'attività didattica. Il MIM, sulla scorta della normativa europea vigente in materia, suggerisce i requisiti etici, tecnici e normativi da considerare per un'adozione responsabile e sicura dei sistemi di IA. Tali requisiti mirano a garantire che l'implementazione dell'IA rispetti i principi di trasparenza, spiegabilità, robustezza tecnologica e conformità alle normative vigenti, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla sicurezza e in particolare alla gestione dei rischi associati.

A livello normativo, la regolamentazione in materia di IA, persegue l'obiettivo principale di garantire che la diffusione e lo sviluppo della tecnologia avvengano in conformità ai valori fondamentali dell'Unione Europea e siano ispirati a un approccio antropocentrico, incentrato sul rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali.

Il regolamento sull'uso dell'IA fornisce un quadro normativo di riferimento per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella singola Istituzione scolastica, rivolgendosi ai principali attori della scuola: dirigente scolastico, personale amministrativo, docenti e studenti.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025, in modo da essere un riferimento chiaro e definito che supporti il Dirigente Scolastico e che consenta la creazione di un ambiente operativo sicuro ed uno spazio di lavoro e di apprendimento protetto, in cui sia il personale docente ed ATA, sia la componente studentesca possano svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza ottimali.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Quadro normativo

1. Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act nella gestione dei sistemi di IA, l'Istituzione scolastica opera in qualità di «deployer», qualificato come «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale». A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.»

2. In tale regolamento sono segnate alcune definizioni di grande interesse per le scuole. Il testo completo si trova all'art. 3 del [Regolamento 2024/1689](#).

1. «**sistema di IA**»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

2. «**rischio**»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;

3. «**fornitore**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;

4. «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

8. «**operatore**»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;

13. «**uso improprio ragionevolmente prevedibile**»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;

34. «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;

35. «**identificazione biometrica**»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

37. «**categorie particolari di dati personali**»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

39. «**sistema di riconoscimento delle emozioni**»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40. «**sistema di categorizzazione biometrica**»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

50. «**dati personali**»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

56. «**alfabetizzazione in materia di IA**»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

60. «**deep fake**»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

63. «**modello di IA per finalità generali**»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

3. In base a quanto espresso, nelle scuole potrebbero presentarsi i seguenti casi di utilizzo di sistemi di IA che ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento 2024/1689:

1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

2. Istruzione e formazione professionale:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere**, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli**.

Tali utilizzi vanno vietati esplicitamente, a meno che non si sia in grado di adeguarsi alle stringenti misure di sicurezza previste dal Regolamento 2024/1689 e in vigore dal 2 agosto 2025.

4. A valle di tale Regolamento, sono state emanate in Italia le seguenti norme di riferimento: L. 132/2025, che disciplina l'uso dell'IA; Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e del DM 166/2025; Linee guida del MIM del mese di agosto 2025 per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche.

5. A livello di singola Istituzione, il presente regolamento scolastico recepisce quanto su elencato e, nella presente formulazione, raccomanda l'aggiornamento del **Patto educativo di corresponsabilità** in considerazione della partecipazione delle famiglie nell'utilizzo a casa di strumenti di IA e dell'età degli alunni.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) **Intelligenza artificiale (IA o AI)**: un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) **agente (agent)**: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) **strumenti di IA**: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.

d) **sistema di IA ad alto rischio**: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

e) **sistemi di IA non ad alto rischio**. Rientrano in tale categoria, di carattere residuale, tutti i sistemi di IA non qualificabili ad alto rischio sulla base delle disposizioni del Regolamento. A tali sistemi si applica la disciplina generale di cui all'AI Act. Nello specifico, si fa riferimento a:

- **sistemi a rischio limitato**, che interagiscono direttamente con persone fisiche. L'AI Act impone precisi doveri di trasparenza, in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA (art. 50, AI Act);
- **sistemi a rischio minimo o nullo**. Questi sistemi **non hanno alcun impatto diretto sui diritti fondamentali o sulla sicurezza delle persone** e offrono ampi margini di scelta e controllo agli utenti. Sono liberi da qualsiasi obbligo normativo per promuovere l'innovazione e la sperimentazione, se è consigliata l'adozione di **codici di condotta aggiuntivi** (art. 95, AI Act).

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Principi fondamentali

1. **Minimizzazione e pseudonimizzazione obbligatorie**: non si devono inserire mai dati reali identificativi nei sistemi di IA. Si devono utilizzare solo pseudonimi o dati non riconducibili a persone reali.
2. **Responsabilità individuale**: ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA. L'Istituzione scolastica non si assume responsabilità per eventuali usi impropri.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.
5. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici (se necessario, aggiornare il PTOF con i rischi da analizzare, costi etc.).
6. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida



Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630

e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it

di cui al DM 166/2025. [potrebbe essere utile prevedere l'espressa autorizzazione del DS per gli utilizzi ad alto rischio, per esempio valutazione degli studenti]

8. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

9. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA per attività amministrative e istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 7 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.



Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630
e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it

Art. 8 – Piattaforme consentite

1. Sono consentite piattaforme conformi al GDPR come Gemini, ChatGPT, Microsoft Copilot, Apple Intelligence, Samsung Intelligence.
2. Sono vietate: piattaforme di paesi non conformi al GDPR o prive di adeguate garanzie.
3. Prima di introdurre nuovi strumenti è obbligatoria la consultazione con il DPO.

Art. 9 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA, famiglie e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell'IA e del GDPR in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA e in ambito GDPR.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 10 - Uso responsabile e trasparente

1. La supervisione umana è obbligatoria: il personale deve verificare sempre l'accuratezza e l'attendibilità dei risultati generati.
2. È obbligatorio citare l'uso dell'IA nei documenti e materiali prodotti, per garantire trasparenza.
3. Non devono essere inseriti dati personali o sensibili reali nei sistemi IA.
4. Le piattaforme devono garantire sicurezza, cifratura e opzioni per escludere l'uso dei dati a fini di training.

Titolo III – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 11 - Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.



Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630

e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it

4. Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza e privacy ed in possesso delle certificazioni previste per legge.

Art. 12 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'utilizzo di sistemi di IA ricade anche sulla strutturazione del DVR, nella stesura del quale sono coinvolti gli attori preposti (RSPP, MC, RLS), per tenere conto dei possibili rischi per i dipendenti causati dall'utilizzo di strumenti di IA e l'analisi esplicita di agenti autonomi (AI agent).

In modo particolare l'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:

- stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
- cybersecurity e protezione dei dati.

Tali esiti hanno una ricaduta anche sul piano di formazione del personale.

Art. 13 - DPIA e governance

1. Per l'uso di IA in contesti a rischio è necessaria la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e, se richiesto, la consultazione con il DPO.

2. Ruoli e responsabilità sono definiti dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DPO.

Art. 14 - Altri attori

Spetta al DPO/RPD il compito di aggiornare, se del caso, informative e istruzioni riguardanti la privacy. Le informazioni devono rispettare quanto previsto dall'art. 4 della L. 132/2025.

Come espresso al titolo precedente, la valutazione dei rischi potrebbe necessitare di un aggiornamento per tenere conto dei rischi psico sociali e dello stress lavoro correlato. In proposito il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L'eventuale utilizzo di agenti autonomi (AI agent) deve essere valutato ai fini del rischio di violazione del GDPR.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.



Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. e Fax 0812137412 - C.F. 80051400630
e-mail: naic8bp001@istruzione.it - naic8bp001@pec.istruzione.it

Art. 16 - Sanzioni interne

L'uso non conforme può comportare misure correttive e disciplinari, nel rispetto del quadro contrattuale e delle procedure interne.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Borrelli

*Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa*